

Direzione Generale

Vía. Torraca, 2
Tel. 0971-310501
Fax.0971-310587

E-mail. direzione.generale@aspbasilicata.it

Prot. 106966 Del . 12/08/2015

Potenza, 12 agosto 2015

A tutto il personale dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza

Oggetto: Intesa CSR rep. N. 113 del 2 luglio 2015. Misure di razionalizzazione della spesa del SSR anno 2015.

Si informa il personale dipendente che a seguito alle decisioni assunte in sede di Conferenza Stato-Regioni, l'Assessore Regionale alla Sanità, ha diramato l'allegata disposizione in base alla quale le Aziende Sanitarie dovranno porre in essere una serie di azioni finalizzate alla razionalizzazione e contenimento dei costi di produzione.

Poiché, come evidenziato nella citata nota, l'equilibrio economico regionale costituisce obiettivo fondamentale e comune per tutti i diversi attori del SSR, la Direzione Generale sta adottando formali provvedimenti di individuazione dei singoli responsabili dei procedimenti, perché si dia attuazione alle indicazioni del Dipartimento Regionale.

Il Direttore Generale Dr. Giovanni B. Bochicchio



DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA

L'ASSESSORE

Viale Verrastro,9 - 85100 POTENZA Tel. 0971.668749-8889

E mail flavia.franconi@regione.basilicata.it

Prot.n. 161678-13A1

Allegato n. 1

Potenza, 07-08-2015

Ai Sigg.ri Direttori Generali

Azienda Sanitaria Locale di Potenza (A.S.P.) Via Torraca n. 2 – 85100 Potenza

Azienda Sanitaria Locale di Matera (A.S.M.) Via Montescaglioso – 75100 Matera

Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo Via P. Petrone- 85100 Potenza

I.R.C.C.S./C.R.O.B. Via S. Pio – 85028 Rionero in V.

E P.C. AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Trasmissione esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (ai sensi del D.Lgs n. 82 del 7.3.2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale")

OGGETTO: Intesa CSR n. 113 del 2 luglio 2015. Misure di razionalizzazione della spesa del SSRanno 2015.

In riferimento alle disposizioni contenute nella Legge di Stabilità 2015 ed in particolare alle decisioni assunte in sede di Conferenza Stato-Regioni (Intesa CSR rep. n. 37 –lettera E- prot 26 febbraio 2015) sulle misure di contenimento della spesa del Servizio Sanitario Nazionale (2, 4 miliardi) e alla conseguente rideterminazione del Fondo Sanitario 2015 occorre, alla luce delle risultanze contabili del SSR rilevate al II trimestre 2015), **impegnare** le SS.LL. alla predisposizione di un accurato piano di razionalizzazione, di contenimento e di efficientamento della spesa sanitaria finalizzate ad assicurare l'equilibrio economico consolidato regionale.

L'equilibrio economico regionale costituisce, infatti, obiettivo fondamentale e comune per tutti i diversi attori del SSR.

Il piano di contenimento dei costi dovrà intervenire, nel rispetto di quanto convenuto nel Patto per la Salute e dell'Intesa del 2 luglio 2015, in particolare sui seguenti settori di spesa:

A-Beni e servizi

- 1. acquisto di beni e servizi (riportati nell'allegata tabella 1 dell'INTESA);
- 2. acquisto di dispositivi medici;
- 3. riduzione e razionalizzazione dei costi delle manutenzioni e riparazioni ordinarie (immobili, macchinari, attrezzature, mobili e arredi, automezzi...) e del materiale per le manutenzioni;
- 4. razionalizzazione e riduzione delle utenze (telefoniche, elettricità, riscaldamento...);
- 5. razionalizzazione e riduzione dei costi per servizi non sanitari (consulenze, collaborazioni, lavoro interinale, altre collaborazioni);
- 6. razionalizzazione e riduzione dei costi di acquisto di beni non sanitari;
- 7. riduzione dei costi relativi ai servizi di trasporto, smaltimento rifiuti, pulizia, mensa, lavanderia;
- 8. riduzione dei costi relativi al noleggio di beni non sanitari, fitti passivi, mensa, lavanderia
- 9. riduzione dei costi relativi ai servizi di assistenza informatica e all'acquisto di supporti informatici e cancelleria;

B-Appropriatezza

- 1. riduzione delle prestazioni inappropriate di assistenza specialistica ambulatoriale;
- 2. riduzione dei ricoveri di riabilitazione ad alto rischio di inappropriatezza;;

C-Applicazione del regolamento "Definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera"

- 1. efficientamento spesa del personale a seguito della riduzione di strutture complesse e di strutture semplici;
- 2. razionalizzazione dei costi relativi alle prestazioni aggiuntive;

D-Farmaceutica territoriale

1. riduzione della spesa al netto dei medicali innovativi;

E- Farmaceutica ospedaliera

1. razionalizzazione delle scorte di magazzino e conseguente riduzione della spesa;

F- Riduzione degli investimenti per acquisti di cespiti con contributi in c/esercizio

M- Compartecipazione

1. Verifiche dell'applicazione dei livelli di compartecipazione alla spesa con particolare riferimento

alle prestazione erogate presso il pronto soccorso

N- Tariffe

1. Verifica dell'applicazione con particolare riferimento alle disposizioni di cui al DM 18.10.2012

Si fa presente che il piano di contenimento dei costi dovrà consentire alla Regione, solo per l'anno 2015,

risparmi di spesa del SSR di almeno 12 milioni rispetto ai valori stimati al II semestre 2015.

Il valore di risparmio, atteso e partecipato da ciascuna Azienda Sanitaria regionale, è così quantificato:

• A.S.P. 6 milioni di euro

A.S.M. <u>3 milioni di euro</u>

• A.O.R. San Carlo 2 milioni di euro (ulteriori rispetto alle risultanze rilevate al 1 semestre 2015)

• I.R.C.C.S/C.R.O.B. 1 milione di euro (ulteriori rispetto alle risultanze rilevate al 1 semestre 2015)

Si invitano altresì le SS.LL. a voler effettuare una verifica puntuale in merito al patrimonio immobiliare al

fine di razionalizzare le spese per fitti passivi e valorizzare il patrimonio aziendale.

Gli esiti, la tempistica ed i risultati relativi all'attuazione del piano di contenimento dei costi dovranno

essere evidenziati nella certificazione di accompagnamento al mod. CE (a partire dal III trimestre 2015)

ed aggiornati trimestralmente.

Il Piano dovrà essere trasmesso al Dipartimento regionale entro 30 giorni dalla presente nota.

PASSESSORE

prof.ssa Flavia Franconi



Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n.131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente concernente la manovra sul settore sanitario.

Rep. Attin. 113/csR del 2 Cuglo Zo15

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 2 luglio 2015:

VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, il quale prevede che il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

VISTO il Patto per la salute 2014-2016, di cui all'intesa siglata il 10 luglio 2014 in Conferenza Stato – Regioni, e, in particolare:

- l'articolo 1, recante la determinazione del fabbisogno del Servizio sanitario nazionale e dei fabbisogni regionali- costi standard e Livelli Essenziali di Assistenza;
- l'articolo 5, commi 24 e 25 sull'assistenza in emergenza urgenza territoriale 118;
- l'articolo 23, sull'assistenza farmaceutica;
- l'articolo 24, sui dispositivi medici;
- l'articolo 30, comma 2 il quale dispone che: "In caso di modifiche normative sostanziali e/o degli importi di cui all'articolo 1, ove necessarie in relazione al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e a variazioni del quadro macroeconomico, la presente Intesa dovrà essere altresì oggetto di revisione";

VISTA l'Intesa Stato – Regioni del 5 agosto 2014 sullo schema di Regolamento recante: "Definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera, in attuazione dell'art. 15, co.13, let. c), del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla I. 7 agosto 2012, n. 135 che richiama l'art 1, co. 169 della I. 30 dicembre 2004, n. 311";

VISTO il Decreto 2 aprile 2015, n. 70 "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera";

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2015) e, in particolare:

l'articolo 1, comma 398, il quale, nel modificare l'articolo 46, comma 6, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dispone alla lett. C) che: "Per gli anni 2015-2018 il contributo delle Regioni a statuto ordinario, di cui al primo periodo, è incrementato di 3.452 milioni di euro annui in ambiti di spesa e per importi complessivamente proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in sede di autocoordinamento dalle Regioni da recepire con intesa sancita dalla Conferenza.



permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio 2015. A seguito della predetta intesa sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato. In assenza di tale intesa entro il predetto termine del 31 gennaio 2015, si applica quanto previsto al secondo periodo, considerando anche le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale";

- l'articolo 1, commi 400 e seguenti recante norme per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano che stabiliscono che le Regioni e Province autonome medesime, in conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza pubblica, introdotti dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, assicurino, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, un contributo aggiuntivo alla finanza pubblica, in termini di indebitamento netto e in termini di saldo netto da finanziare pari a 467 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e a 513 milioni di euro per l'anno 2018;
- l'articolo 1, comma 414, il quale dispone che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza come eventualmente rideterminato ai sensi dei commi da 398 a 417;
- l'articolo 1, comma 556, il quale prevede che: "Il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato è stabilito in 112.062.000.000 euro per l'anno 2015 e in 115.444.000.000 euro per l'anno 2016, salve eventuali rideterminazioni in attuazione dell'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come modificato dal comma 398 del presente articolo, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del Patto per la salute";
- l'articolo 1, comma 585, relativo alla revisione del prontuario farmaceutico nazionale;

VISTA l'Intesa siglata nella riunione della Conferenza Stato – Regioni del 26 febbraio 2015 in merito all'attuazione della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015), repertorio atti n. 37/CSR, e, in particolare quanto previsto dalla condizione di cui alla lettera E), secondo cui :

Ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Patto per la salute 2014-2016, di cui all'intesa siglata il 10 luglio 2014 Governo, Regioni e Province Autonome, entro il 31 marzo 2015, con intesa da sancire in sede di Conferenza Stato – Regioni e Province autonome, individuano misure di razionalizzazione ed efficientamento della spesa del Servizio Sanitario Nazionale. Procedono, altresì, al rafforzamento dei sistemi di monitoraggio in ordine all'attuazione del Regolamento sugli standard ospedalieri di cui all'Intesa Stato – Regioni e Province autonome del 5 agosto 2014. Le Regioni e Province autonome potranno conseguire, comunque, il raggiungimento dell'obiettivo finanziario intervenendo su altre aree della spesa sanitaria, alternative rispetto a quelle individuate dalla citata intesa da sancire entro il 31 marzo 2015, ferma restando la garanzia del raggiungimento dell'equilibrio di bilancio del proprio servizio sanitario regionale, assicurando, in ogni caso, economie non inferiori a 2.352 milioni di euro alle quali corrisponde una conseguente rideterminazione delle risorse individuate dall'articolo 1 comma 556, della legge n. 190/2014;

VISTO il Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126;

VISTO il decreto ministeriale 15 giugno 2012 recante "Nuovi modelli di rilevazione economica Conto Economico (CE) e Stato patrimoniale (SP) delle aziende del Servizio Sanitario Nazionale";



VISTI gli articoli 15 e 16, comma 2, del decreto – legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO l'articolo 1, comma 131, lettera b) della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) relativo al tetto di spesa per l'acquisto dei dispositivi medici;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali, e, in particolare, l'articolo 1, comma 10 e l'articolo 3, relativo al pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale;

VISTO il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale, e, in particolare, gli articoli 8 e 9, sulla razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi, gli articoli 34 e 35, in materia di pagamento dei debiti sanitari e l'articolo 41, comma 4, in materia di attestazione dei tempi di pagamento degli enti del SSN;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 settembre 2014 di "Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la nota del Ministero della salute del 14 aprile 2015, diramata da questo Ufficio di Segreteria in pari data, di invio dello schema di intesa indicato in oggetto, con relative Tabelle;

CONSIDERATO che il provvedimento, iscritto all'ordine del giorno della seduta della Conferenza Stato-Regioni del 15 aprile 2015 è stato rinviato, anche a seguito della presentazione di emendamenti condizionanti presentati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

CONSIDERATO, altresì, che nel corso della riunione tecnica tenutasi in data 20 aprile 2015 presso l'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza sono stati esaminati gli emendamenti presentati dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome, concordandosi modifiche al testo, unitamente alla tabelle allegate;

VISTA la nota in data 23 aprile 2015, diramata alle Regioni e Province Autonome in pari data, con la quale il Ministero della salute ha inviato una nuova proposta di intesa;

CONSIDERATO che l'argomento in oggetto è stato iscritto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 23 aprile 2015 che non ha avuto luogo;

VISTE le ulteriori note del 28 e 29 aprile 2015 - diramate rispettivamente in pari data - con le quali il Ministero della salute ha nuovamente trasmesso il provvedimento indicato in oggetto, unitamente alla sola Tabella 1, contenenti modifiche ulteriori;

VISTA la nota del Ministero della salute del 1 luglio 2015, diramata in pari data, con la quale è stata inviata una nuova proposta dello schema di intesa indicato in oggetto, con relativa Tabella;



CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e le Province Autonome, nell'esprimere l'Intesa, hanno proposto taluni emendamenti al testo che, concordati con il Ministro della salute, sono stati riportati nel testo del presente atto;

ACQUISITO nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome sulla proposta di intesa in oggetto, come modificata in sede di Conferenza, con annessa Tabella, che, allegata al presente atto ne costituisce parte integrante;

SANCISCE INTESA E CONVIENE DI VERIFICARE E DI RIVEDERE IL PATTO PER LA SALUTE 2014 - 2016

SI CONVIENE tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla necessità di operare un efficientamento della spesa sanitaria, da adottare con atto legislativo, ove necessario, con conseguente rideterminazione del livello del finanziamento, sugli ambiti di seguito riportati:

A. BENI E SERVIZI

A.1. Acquisto beni e servizi

1. Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire un efficientamento della spesa per acquisto di beni e servizi, fermo restando quanto già previsto dalla vigente normativa, anche con riferimento al rispetto dei tempi di pagamento, ivi ricomprendendo le misure di razionalizzazione delle procedure di pagamento, e in considerazione della progressiva attuazione del Decreto 70 del 2 aprile 2015 concernente il "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera", gli enti del SSN sono tenuti a proporre ai fornitori di beni e servizi di cui all'allegata tabella 1, compresi i beni e servizi forniti nell'ambito di contratti derivanti da forme di partnership pubblico privato, una rinegoziazione dei relativi contratti, che abbia l'effetto di ridurre i prezzi unitari di fornitura e/o i volumi di acquisto, rispetto a quelli contenuti nei contratti in essere, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto stesso. La rinegoziazione deve garantire un abbattimento su base annua del 5,0% del valore complessivo dei contratti in essere. In caso di mancato accordo, entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta, in ordine alla rinegoziazione come sopra proposta, gli enti del SSN hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a carico degli stessi, in deroga all'articolo 1671 del codice civile. E' fatta salva anche la facoltà del prestatore dei beni e dei servizi di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà di operare la riduzione, senza alcuna penalità da recesso verso l'amministrazione. Il recesso è comunicato all'Amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest'ultima. Ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, le aziende sanitarie che abbiano proceduto alla rescissione del contratto, nelle more dell'espletamento delle gare indette in sede centralizzata o aziendale, possono, al fine di assicurare comunque la disponibilità dei beni e servizi indispensabili per garantire l'attività gestionale e assistenziale, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro, anche di altre regioni, o tramite affidamento diretto a condizioni più convenienti in ampliamento di contratto stipulato dagli enti del Servizio sanitario regionale, anche di altre regioni, mediante gare di appalto o forniture, previo consenso del nuovo esecutore.



A.2. Acquisto dispositivi medici

- 1. Al fine di garantire, in ciascuna Regione, il rispetto del tetto di spesa regionale fissato coerentemente con la composizione pubblico-privata dell'offerta, secondo modalità da definirsi, entro il 15 settembre 2015 e da aggiornare con cadenza biennale, con apposito accordo Stato-Regioni sulla base dei lavori condotti da un tavolo tecnico interistituzionale Stato-Regioni sui dispositivi medici, fermo restando il tetto nazionale fissato al 4,4% dall'articolo 15, comma 13 lett.f) del dl 95/2012 e s.m.i., gli enti del SSN, al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire un efficientamento della spesa per acquisto di beni e servizi, fermo restando quanto già previsto dalla vigente normativa, anche con riferimento al rispetto della direttiva europea sui tempi di pagamento, ivi ricomprendendo le misure di razionalizzazione delle procedure di pagamento, e in considerazione della progressiva attuazione del Regolamento sugli standard ospedalieri, sono tenute a proporre ai fornitori di dispositivi medici, una rinegoziazione dei relativi contratti, che abbia l'effetto di ridurre i prezzi unitari di fornitura e/o i volumi di acquisto, rispetto a quelli contenuti nei contratti in essere, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto stesso. In caso di mancato accordo, entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi o ai volumi come sopra proposti, gli enti del SSN hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a carico degli stessi, e ciò in deroga all'articolo 1671 del codice civile. E' fatta salva anche la facoltà del prestatore dei beni e dei servizi di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà di operare la riduzione, senza alcuna penalità da recesso verso l'amministrazione. Il recesso è comunicato all'Amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest'ultima. Ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, le aziende sanitarie che abbiano proceduto alla rescissione del contratto, nelle more dell'espletamento delle gare indette in sede centralizzata o aziendale, possono, al fine di assicurare comunque la disponibilità dei beni e servizi indispensabili per garantire l'attività gestionale e assistenziale, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro, anche di altre regioni, o tramite affidamento diretto a condizioni più convenienti in ampliamento di contratto stipulato dagli enti del Servizio sanitario regionale, anche di altre regioni, mediante gare di appalto o forniture, previo consenso del nuovo esecutore. Nelle more dell'individuazione dei prezzi di riferimento da parte dell'ANAC, il Ministero della salute mette a disposizione delle regioni i prezzi unitari per i dispositivi medici presenti nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario ai sensi del decreto del Ministro della salute 11 giugno 2010 (G.U. Serie Generale n. 175 del 29 luglio 2010) e s.m.i..
- 2. A decorrere dall'anno 2015, le aziende fornitrici di dispositivi medici sono tenute a ripianare una quota del valore eccedente il tetto di spesa registrato in ciascuna Regione, sulla base di procedure amministrative regionali, definite con apposito accordo sancito in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in misura pari all'incidenza percentuale del fatturato di ciascuna azienda sul totale della spesa per i dispositivi medici a carico del servizio sanitario regionale. La quota di ripiano è pari al 40% dell'eventuale superamento del tetto regionale nell'anno 2015, al 45% nell'anno 2016 e al 50% a decorrere dall'anno 2017. Il valore dello sfondamento rispetto al tetto nazionale e regionale viene certificato, a titolo provvisorio, dal Ministero della salute, con apposito decreto adottato entro il 30 settembre di ciascun anno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati di consuntivo al 31 dicembre dell'anno precedente rilevati dalle specifiche voci di costo riportate nei modelli di rilevazione economica consolidati regionali CE di cui al decreto ministeriale 15 giugno 2012, salvo conguaglio da certificare con il decreto da adottare entro il 30 settembre dell'anno successivo, sulla base dei dati di consuntivo dell'anno di riferimento.



3. Con il decreto di cui al comma 2 per l'anno 2015 sono recepiti i tetti regionali determinati dall'accordo di cui al comma 1.

A.3. Altre misure in materia di dispositivi medici

- 1. A decorrere dall'entrata in vigore del provvedimento normativo attuativo della presente intesa, tra le specifiche tecniche della fattura elettronica, istituita ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del DPR 633/72, per i dispositivi medici è prevista la registrazione del numero di repertorio istituito ai sensi del decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009 (G.U. Serie Generale n. 17 del 22 gennaio 2010). Il Ministero dell'economia e delle finanze rende mensilmente disponibili al Ministero della salute i dati delle fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici acquistati dalle strutture pubbliche del SSN.
- 2. E' istituito presso il Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'Osservatorio prezzi dei **dispositivi medici** per il supporto ed il monitoraggio delle stazioni appaltanti, con il compito di verificare la coerenza dei prezzi a base d'asta rispetto ai prezzi di riferimento definiti da ANAC o ai prezzi unitari disponibili nel flusso consumi NSIS.
- 3. Governo e Regioni convengono sulla necessità di avviare quanto prima le procedure per il recepimento anticipato delle disposizioni di cui all'articolo 33 in materia di "Accordi quadro" della Direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 di adeguamento del Codice degli appalti.

A.4. Potenziamento monitoraggio beni e servizi

1. Governo e Regioni convengono sulla necessità di potenziare il monitoraggio del rispetto della normativa vigente sui beni e servizi, ivi compresi i dispositivi medici, anche mediante il coinvolgimento di ANAC e Consip, prevedendo forme di verifica infra-annuale.

B. APPROPRIATEZZA

Si conviene sulla necessità di adottare misure per la riduzione delle prestazioni inappropriate erogate in regime di assistenza specialistica ambulatoriale e in regime di ricovero di riabilitazione

B.1. Riduzione delle prestazioni inappropriate di assistenza specialistica ambulatoriale

- 1. Si prevede che con decreto ministeriale da adottare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro 30 giorni dall'entrata in vigore dell'atto legislativo in attuazione della presente intesa, siano individuate le condizioni di erogabilità e le indicazioni prioritarie per la prescrizione appropriata delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale ad alto rischio di inappropriatezza, di cui al decreto ministeriale 22 luglio 1996. Al di fuori delle condizioni di erogabilità le prestazioni sono a totale carico dell'assistito. All'atto della prescrizione, il medico riporta sulla ricetta l'indicazione della condizione di erogabilità o indicazione prioritaria.
- 2. Gli enti del SSN curano l'informazione e l'aggiornamento dei medici prescrittori nonché i controlli obbligatori, necessari ad assicurare che la prescrizione delle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale sia conforme alle condizioni di erogabilità ed alle indicazioni prioritarie di cui al comma 1 e che il ricettario del Servizio sanitario nazionale non sia utilizzato per la prescrizione di prestazioni specialistiche in assenza delle condizioni indicate. Qualora dal controllo risulti che un



medico abbia prescritto a carico del SSN una prestazione senza osservare le condizioni e le limitazioni citate, l'ente del SSN, dopo aver richiesto al medico le ragioni della mancata osservanza, ove ritenga insoddisfacenti le motivazioni rese, adotta i provvedimenti di competenza, applicando, nei confronti del medico dipendente del SSN, una riduzione del trattamento economico accessorio, nel rispetto delle procedure previste dal Contratto Collettivo Nazionale di settore e della legislazione vigente, e nei confronti del medico convenzionato con il SSN, una riduzione, mediante le procedure previste dall'Accordo Collettivo Nazionale di riferimento, delle quote variabili dell'Accordo collettivo nazionale di lavoro e dell'accordo integrativo regionale.

- 3. La mancata adozione da parte dell'ente del SSN dei provvedimenti di competenza nei confronti del medico prescrittore comporta la responsabilità del Direttore Generale ed è valutata ai fini della verifica dei risultati di gestione e della realizzazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, assegnati al medesimo dalla Regione.
- 4. Conseguentemente, le Regioni o gli enti del SSN ridefiniscono i tetti di spesa annui degli erogatori privati accreditati delle prestazioni di specialistica ambulatoriale interessati dall'introduzione delle condizioni e indicazioni di cui al presente punto e stipulano o rinegoziano i contratti. Per l'anno 2015 le regioni o gli enti del Servizio sanitario nazionale rideterminano il valore degli stessi contratti in modo da ridurre la spesa per l'assistenza specialistica ambulatoriale privata complessiva annua, di almeno l'1% del valore complessivo della relativa spesa consuntivata per l'anno 2014.

B.2. Riduzione dei ricoveri di riabilitazione ad alto rischio di inappropriatezza

- 1. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 1, comma 3, dell'Intesa Stato Regioni del 10 luglio 2014, con decreto ministeriale da adottare entro 30 giorni dalla presente Intesa, sono individuati i criteri di appropriatezza dei ricoveri di riabilitazione ospedaliera, con riferimento alla correlazione clinica del ricovero con la tipologia di evento acuto, alla distanza temporale tra il ricovero e l'evento acuto e, nei ricoveri non conseguenti ad evento acuto, alla tipologia di casistica potenzialmente inappropriata e determinato il nuovo valore tariffario per i ricoveri di riabilitazione inappropriati e per le giornate oltre-soglia, di cui al comma 2.
- 2. Per i **ricoveri ordinari e diurni clinicamente inappropriati** identificati a livello regionale, sulla base dei suddetti criteri, dalla competente istituzione deputata alla verifica e al controllo, è applicata una riduzione pari al 50% della tariffa fissata dalla Regione ovvero, se di minor importo, è applicata la tariffa fissata dalla medesima Regione per i ricoveri di riabilitazione estensiva presso strutture riabilitative extraospedaliere. Per tutti i ricoveri **ordinari** clinicamente appropriati, la remunerazione tariffaria prevista nella prima colonna dell'allegato 2 del DM 18 ottobre 2012, è ridotta del 60% per le **giornate oltre-soglia**.
- C. <u>APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO "DEFINIZIONE DEGLI STANDARD QUALITATIVI, STRUTTURALI, TECNOLOGICI E QUANTITATIVI RELATIVI ALL'ASSISTENZA OSPEDALIERA"</u>

C.1. Riorganizzazione della rete assistenziale di offerta pubblica e privata

1. Per effetto dell'entrata in vigore del decreto 2 aprile 2015, n. 70 "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera", su cui è stata acquisita l'Intesa della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni



e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 5 agosto 2014, la rete ospedaliera del SSN sarà in grado di rispondere in maniera adeguata ai nuovi bisogni e alle nuove modalità con cui si manifestano. Conseguentemente, si realizzeranno obiettivi di razionalizzazione riferiti prioritariamente ai servizi e alle prestazioni che maggiormente incidono sulla qualità dell'assistenza sia in termini di efficacia che di efficienza. L'incremento del tasso di occupazione dei posti letto, la riduzione della durata della degenza media e del tasso di ospedalizzazione, consentirà, poi, che gli attesi incrementi di produttività si possano tradurre in un netto miglioramento del Servizio sanitario nazionale nel suo complesso ed in una riduzione degli oneri connessi all'assistenza ospedaliera erogata dalle strutture accreditate, pubbliche e private.

C.2. Riduzione del numero di ricoveri effettuati da erogatori privati accreditati con meno di 40 posti letto, in attuazione del Regolamento sul riordino della rete ospedaliera

1. La riorganizzazione della rete ospedaliera prevista nel decreto 2 aprile 2015, n. 70 "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera" comporterà un azzeramento dei ricoveri con oneri a carico SSN presso le strutture con meno di 40 posti letto accreditati per acuti, fatta eccezione per le strutture mono specialistiche per le quali sono previste espresse deroghe.

C.3. Efficientamento della spesa di personale a seguito della riduzione di strutture complesse e di strutture semplici conseguente al riordino della rete ospedaliera

1. In coerenza con gli standard di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, la riorganizzazione della rete ospedaliera prevista nel decreto 2 aprile 2015, n. 70 "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera" comporterà in molte Regioni una riduzione di strutture semplici e complesse. Conseguentemente, gli atti aziendali dovranno prevedere una rideterminazione degli incarichi di struttura semplice e complessa cui sono associate specifiche voci retributive che a normativa vigente confluirebbero nei fondi della contrattazione integrativa. Le risorse relative al trattamento accessorio liberate a seguito delle riorganizzazioni correlate al rispetto degli standard ospedalieri, sono portate permanentemente in riduzione dell'ammontare complessivo dei fondi destinati annualmente al trattamento accessorio.

C.4 Riduzione progressiva del numero delle Centrali operative 118

1. La riorganizzazione della rete assistenziale prevista nel decreto 2 aprile 2015, n. 70 "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera" comporterà una riduzione di 15 Centrali operative 118 rispetto alle attuali.

C. 5. Monitoraggio attuazione Regolamento standard ospedalieri

- 1. Governo e Regioni convengono sulla necessità di effettuare il monitoraggio dell'attuazione del Decreto 2 aprile 2015, n. 70 "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera", garantendo un adeguato supporto alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai fini della sua applicazione.
- 2. A tal fine, è istituito presso il Ministero della salute e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un tavolo nazionale composto da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero



dell'economia e delle finanze e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dell'Agenas.

3. Il tavolo di cui al comma 2 relaziona periodicamente al Comitato LEA, per i profili di relativa competenza.

D. FARMACEUTICA TERRITORIALE ED OSPEDALIERA

- D.1. Introduzione dell'elenco dei prezzi di riferimento relativi al rimborso massimo da parte del SSN di medicinali terapeuticamente assimilabili.
- 1. Governo e Regioni condividono la necessità di emendare l'art. 11, comma 1, primo periodo, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, successivamente modificata dall'art.1, comma 585, della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge di stabilità 2015). Pertanto, il comma 1 del predetto articolo 11 "Entro il 31 dicembre 2015 l'AIFA, sulla base delle valutazioni della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato Prezzi e Rimborso, provvede a una revisione straordinaria del Prontuario Farmaceutico Nazionale sulla base del criterio costo-beneficio ed efficacia terapeutica, prevedendo anche dei prezzi di riferimento per categorie terapeutiche omogenee" deve essere in sostituito dal seguente comma: "1. Entro il 30 settembre 2015, l'AIFA conclude le procedure di rinegoziazione con le aziende farmaceutiche volte alla riduzione del prezzo di rimborso dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale (Ssn), nell'ambito di raggruppamenti di medicinali terapeuticamente assimilabili, individuati sulla base dei dati relativi al 2014 dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali-OSMED-AIFA, comprensivi sia dei medicinali a brevetto scaduto, sia di quelli ancora soggetti a tutela brevettuale, autorizzati con indicazioni comprese nella medesima area terapeutica, aventi il medesimo regime di rimborsabilità, nonché il medesimo regime di fornitura. L'azienda farmaceutica, tramite l'accordo negoziale con AIFA, potrà ripartire tra i propri medicinali inseriti nei raggruppamenti terapeuticamente assimilabili, la riduzione di spesa Ssn attesa, attraverso l'applicazione selettiva di riduzioni del prezzo di rimborso. Il risparmio atteso in favore del Ssn attraverso la rinegoziazione con l'azienda farmaceutica è dato dalla sommatoria del differenziale, tra il prezzo a carico del Ssn di ciascun medicinale di cui l'azienda è titolare inserito nei raggruppamenti terapeuticamente assimilabili e il prezzo più basso tra tutte le confezioni autorizzate e commercializzate che consentono la medesima intensità di trattamento a parità di Dosi Definite Giornaliere (DDD) moltiplicato per i corrispondenti consumi registrati nell'anno 2014. In caso di mancato accordo, totale o parziale, l'AIFA propone la restituzione alle Regioni del risparmio atteso dall'azienda farmaceutica, da effettuarsi con le modalità di pay-back già consentite ai sensi dell'art. 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fino a concorrenza dell'ammontare della riduzione attesa dall'azienda stessa, ovvero alla riclassificazione dei medicinali terapeuticamente assimilabili di cui l'azienda è titolare con l'attribuzione della fascia C di cui all'art. 8, comma 10, della legge del 24 dicembre 1993, n. 537, fino a concorrenza dell'ammontare della riduzione attesa dall'azienda stessa"
- 2. Ai fini dell'applicazione della suddetta norma, entro il 30 settembre 2015, l'AIFA provvede a:
 - a) Definire i raggruppamenti di medicinali terapeuticamente assimilabili, comprendenti specialità medicinali a brevetto scaduto e/o soggetti a copertura brevettuale, anche tenendo conto del loro impatto sulla spesa farmaceutica nazionale;
 - b) Identificare, nell'ambito di ogni raggruppamento, i sottogruppi di AIC che consentono la medesima intensità di trattamento, ovvero le confezioni che sulla base dei dati relativi



all'anno 2014 dell'Osservatorio Nazionale sull'Impiego dei Medicinali-OSMED-AIFA - consentono la dispensazione del medesimo valore totale di dosi definite giornaliere (DDD);

c) Definire con ogni azienda farmaceutica, per i medicinali di propria titolarità, l'elenco di quelli compresi nei raggruppamenti di medicinali assimilabili e il relativo risparmio atteso, per negoziare le riduzioni selettive del prezzo di rimborso. L'esito di ogni negoziazione viene contestualmente sottoscritto tra AIFA e il titolare dell'AIC nell'ambito di un accordo formale che diventerà efficace a decorrere dal 1° ottobre 2015, con Determinazione del Direttore Generale. In caso di mancato o parziale accordo, AIFA provvederà a chiedere all'azienda farmaceutica la restituzione, tramite procedura di pay-back, alle Regioni del risparmio atteso. In caso di mancato pagamento, AIFA provvederà a riclassificare i medicinali terapeuticamente assimilabili di titolarità dell'azienda in fascia C di cui al comma 10, dell'art. 8, della legge del 24 dicembre 1993, n. 537, fino a concorrenza dell'ammontare della riduzione di fatturato attesa dall'azienda stessa.

D.2. Riforma della disciplina di definizione del prezzo dei medicinali biotecnologici dopo la scadenza brevettuale

1. Governo e Regioni convengono che sia attribuito ad AIFA il mandato di rinegoziare in riduzione con le aziende farmaceutiche il prezzo di un medicinale biotecnologico alla scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, in assenza di una concomitante negoziazione del prezzo per un medicinale biosimilare o terapeuticamente assimilabile.

D.3. Altre misure in materia di farmaceutica-Introduzione di disciplina della revisione dei prezzi di medicinali soggetti a procedure di rimborsabilità condizionata (payment-by-result, risk- cost-sharing, success fee)

1. Governo e Regioni convengono che sia attribuito ad AIFA il mandato di rinegoziare in riduzione, con le aziende farmaceutiche, il prezzo di un medicinale soggetto a rimborsabilità condizionata (payment-by-result, risk/cost-sharing, success-fee), già concordato sulla base degli accordi sottoscritti in sede di contrattazione del prezzo del medicinale, ai sensi dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e ss.mm.ii.. La rinegoziazione si applica quando i benefici (outcome) rilevati nell'ambito dei Registri di monitoraggio AIFA dopo almeno due anni di commercializzazione, risultano inferiori rispetto a quelli attesi e contenuti nell'ambito dell'accordo negoziale.

Governo e Regioni convengono che le misure di cui ai punti D1, D2 e D3 devono assicurare un risparmio di almeno 500 milioni di euro su base annua per il SSN.

D.4. Mancato incremento del livello di finanziamento e impatto sui livelli di spesa farmaceutica programmati

1. Governo e Regioni convengono di istituire presso il Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Tavolo di lavoro composto da rappresentanti dei Ministeri della salute, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, delle Regioni e di



AIFA che, tenuto anche conto dell'andamento della spesa farmaceutica dell'anno 2015, inclusa quella per i farmaci innovativi di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 23 dicembre 2014, n.190, predisponga entro il 30 settembre 2015 una proposta di revisione delle norme relative il governo della spesa farmaceutica, ivi incluse quelle relative il meccanismo di pay-back di cui all'articolo 15 del decreto legge del 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, nel rispetto degli equilibri programmati per il settore sanitario. La suddetta proposta costituirà oggetto di apposito Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da approvare entro il 10 ottobre 2015.

- E. A partire dalla data della presente Intesa, le regioni si impegnano, in ordine a quanto disposto dall'articolo 29, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 118/2011 e dall'art. 1, comma 36, della legge n. 228/2013, con riferimento ai cespiti acquistati con contributi in conto esercizio, a rivedere la programmazione degli investimenti già programmati per l'anno 2015 e non ancora effettuati al fine di assicurare economie non inferiori a 300 milioni di euro nel rispetto della garanzia dell'erogazione dei LEA. A tal fine la Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano ne dà informazione al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa Sato-Regioni del 23 marzo 2005 entro 30 giorni dalla presente Intesa.
- F. Governo e Regioni prendono atto della rideterminazione dei parametri alla base dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, decreto legge 30 settembre 2005 n. 203.

G. RIDETERMINAZIONE LIVELLO FINANZIAMENTO SSN

- 1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 46, comma 6 del decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e in attuazione di quanto stabilito dall'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 26 febbraio 2015, prevista dall'articolo 1, comma 398, della legge 23 dicembre 2014, n.190, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, come stabilito dall'articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto dell'importo di 2.352 milioni di euro a decorrere dal 2015. Conseguentemente per l'anno 2015 le risorse disponibili per il Servizio Sanitario Nazionale conseguentemente per l'anno 2015 le risorse disponibili per il Servizio Sanitario di euro, che saranno ripartiti in base agli attuali criteri previsti dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
- Le Regioni a seguito di quanto convenuto al Punto E) dell'Intesa del 26 febbraio 2015, in relazione alla previsione di rideterminazione del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale ivi contenuta, hanno iniziato a porre in essere azioni di contenimento ed efficientamento della dinamica della spesa dei propri SSR.

H. MISURE ALTERNATIVE

1. Governo e Regioni convengono che, al fine di salvaguardare i livelli essenziali di assistenza, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono comunque conseguire l'obiettivo economico-finanziario di cui alla presente Intesa adottando misure alternative, purché assicurino l'equilibrio del bilancio sanitario con il livello di finanziamento ordinario.



I. **DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano restano ferme le previsioni di cui all'art. 29, comma 2, del Patto per la Salute.

J. ULTERIORI PROPOSTE DI GOVERNANCE

- 1. In aggiunta alle suddette leve, Governo e Regioni condividono la necessità di introdurre le seguenti misure di governance da sviluppare nell'ambito dei lavori per la spending review che concorreranno all'efficientamento del sistema:
 - a) riorganizzazione e ripensamento del sistema aziendale pubblico in una logica di valutazione e miglioramento della produttività, intesa quale rapporto tra il valore prodotto (in termini quantitativi e economici) ed i fattori produttivi utilizzati (in termini quantitativi e economici);
 - b) individuazione e utilizzo di indicatori standard relativi alla gestione degli immobili, strumentali e non, delle aziende sanitarie pubbliche;
 - c) valutazione e valorizzazione delle esperienze ed iniziative in ambito di servizi sovraaziendali, allo scopo di diffondere rapidamente ed efficacemente le migliori pratiche;
 - d) valutazione della possibilità di realizzazione di un centro di competenza nazionale in materia di stesura dei capitolati per l'acquisizione di beni e servizi.

Infine, Governo e Regioni condividono la necessità di introdurre modifiche normative sulla responsabilità civile e penale dei professionisti della salute, in modo da favorire l'appropriatezza prescrittiva e limitare gli effetti della medicina difensiva.

IL SEGRETARIO Antonio Naddeo

S. S. Odwillo

IL PRESIDENTE Giandia dio Bressa

```
B.1.A.4) Prodotti dietetici
BA0250
BA0270
          B.1.A.6) Prodotti chimici
          B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario
BA0280
           B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari
BA0290
          B.1.B.1) Prodotti alimentari
BA0320
           B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
BA0330
           B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti
BA0340
           B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria
BA0350
           B.1.B.5) Materiale per la manutenzione
BA0360
           B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari
BA0370
           B.2.A.11.4) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario da privato
BA1130
           B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione
BA1310
           B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici
BA1370
           B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000
BA1390
           B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato
BA1400
           B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato
 BA1410
           B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria
 BA1430
           B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria
 BA1440
           B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici
 BA1510
            della Regione
            B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato
 BA1530
           B.2.B.1.1) Lavanderia
 BA1580
            B.2.B.1.2) Pulizia
 BA1590
            B.2.B.1.3) Mensa
 BA1600
            B.2.B.1.4) Riscaldamento
 BA1610
            B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica
 BA1620
            B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)
 BA1630
            B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti
 BA1640
            B.2.B.1.8) Utenze telefoniche
 BA1650
            B.2.B.1.9) Utenze elettricità
 BA1660
            B.2.B.1.10) Altre utenze
 BA1670
            B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale
  BA1690
            B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi
  BA1700
            B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici
  BA1730
            B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato
  BA1740
            B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici
  BA1770
             B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato
  BA1790
             B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato
  BA1800
            B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria
  BA1820
             B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria
  BA1830
             B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico
  BA1890
             B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato
  BA1900
             B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze
  BA1920
             B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari
  BA1930
             B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
  BA1940
             B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi
  BA1950
```

B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi

B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni

B.4.A) Fitti passivi

BA1960

BA1970

BA2000

BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spesè e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione

U

SINTESI IMPATTO MANOVRA SANITARIA SU BASE ANNUA

				2047
dati in	milioni di euro	2015	2016	2017
Beni e sevizi		1.338	1.587	1.717
rinegoziazione dei contratti di acquisto dei beni e servizi		788	795	799
rinegoziazione dei contratti di acquisto dei dispositivi medici		550	792	918
Farmaceutica ´				
Revisione del prontuario (a partire dal 30 settembre 2015)				
Rinegoziazione prezzo farmaci biotecnologici con brevetto scaduto				
		195	195	195
Inappropriatezza Riduzione delle prestazioni inappropriate di specialistica ambulatoriale (*)		106	106	106
Riduzione delle prestazioni inappropriate di specialistica ambalatoriale (89	89	89
Riduzione dei ricoveri di riabilitazione ad alto rischio di inappropriatezza				
		308	308	308
Farmaceutica		308	308	308
effetto automatico pay-back derivante dal mancato incremento del livello del finanziamento				
Regolamento ospedaliero	,	210	210	210
Riduzione dei ricoveri delle strutture con meno di 40 posti letto		12	12	12
riduzione della spesa di personale a seguito della razionalizzazione della rete ospedaliera		68	68	68
Riorganizzazione della rete assistenziale di offerta pubblica e privata		130	130	130
		300		
Investimenti finanziati con contributo in c/esercizio			l	L

	2.352	2.301	2.431	
Totale	2.352	2.352	2.352	•
manovra attesa	0	-51	79	
differenza	U	-31	, ,	

